

**CITTA' di CANOSA di PUGLIA**

Provincia di Bari

\*\*\*\*\*

**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**

Prot. N. 26268 /19 del 17 LUG. 2019  
Prot. P.M. 2866 /pm

Spett.le **MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO**  
**Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali**  
[osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it)

**OGGETTO:** Trasmissione ex art. 13 – comma 25 bis del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 – della RELAZIONE ex art. 34 – comma 20 D.L. 179/2012 - Concessione del Servizio Gestione della Sosta a Pagamento nel Comune di CANOSA di PUGLIA.

In allegato alla presente, e ex art. 13 – comma 25 bis del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, si trasmette copia della RELAZIONE ex art. 34 – comma 20 D.L. 179/2012 - Concessione del Servizio Gestione della Sosta a Pagamento nel Comune di CANOSA di PUGLIA – i cui atti della intraprendenda Gara sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale n. 819/2019 del 01/04/2019.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Francesco Capogna



IL DIRIGENTE *ad interim* del 5° SETTORE  
Dott. Gianluigi Caso

MN/mn





# COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

---

V Settore  
Polizia municipale e Vigilanza Amministrativa

## RELAZIONE (EX ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012)

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A  
PAGAMENTO NEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**

<b>INFORMAZIONI DI SINTESI</b>	
Oggetto dell'affidamento	Concessione servizio di gestione della sosta a pagamento nel Comune di Canosa di Puglia
Ente affidante	Comune di Canosa di Puglia
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura aperta
Durata dell'affidamento	Cinque anni. È possibile regolare un'estensione di durata, non superiore a 12 mesi, dell'affidamento per il solo tempo necessario alla nuova evidenza pubblica dei servizi oggetto di affidamento.
Nuovo affidamento o Servizio già affidato	La relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20), così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 09.05.2017.
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare:	Comune di Canosa di Puglia

<b><u>Soggetto responsabile della compilazione</u></b>	
Nominativo:	Dott. Francesco CAPOGNA
Ente di riferimento	Comune di Canosa di Puglia
Area/servizio:	Settore V Polizia Municipale e Vigilanza Amministrativa
Telefono:	0883661014
Email	<a href="mailto:poliziamunicipale@comune.canosa.bt.it">poliziamunicipale@comune.canosa.bt.it</a>
Data di redazione	<a href="mailto:poliziamunicipale@pec.comune.canosa.bt.it">poliziamunicipale@pec.comune.canosa.bt.it</a> 25.03.2019

## SEZIONE A

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce agli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di gestire i *servizi pubblici locali*. Sono definiti servizi pubblici locali quei servizi che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività dirette a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. I servizi pubblici locali assumono l'accezione di *rilevanza economica* quando il benessere della comunità è raggiunto attraverso forme e regole tipiche della gestione imprenditoriale. Con gli artt. 113 e 113-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il legislatore nazionale ha provveduto a disciplinare in modo distinto i *servizi pubblici locali di rilevanza economica* dai *servizi pubblici locali privi di rilevanza economica*. Sulla definizione di *servizio pubblico* è necessario, inoltre, ricorrere all'opera interpretativa della giurisprudenza che definisce il pubblico servizio come *“un'attività economica di solito imprenditoriale esercitata per erogare prestazioni indispensabili a soddisfare bisogni collettivi incompressibili in un determinato contesto sociale e storico e collocata in un ordinamento di settore al cui vertice è posta un'autorità pubblica che ne vigila, controlla e indirizza l'espletamento”* (Cons. St., Sez. IV, 29.11.2000, n. 6325). È stato, inoltre, rilevato che si è in presenza di un servizio pubblico nelle ipotesi di applicazione di una tariffa o di un canone e dell'effettuazione delle prestazioni a favore di un'utenza indifferenziata (cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 14.04.2003, n. 994).

La riconducibilità del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento in aree pubbliche nell'alveo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica trova conferma nella costante e diuturna giurisprudenza che, *expressis verbis*, afferma “... omissis ... Sono da considerare servizi pubblici tutti quelli di cui i cittadini usufruiscono *uti singuli* e come componenti della collettività perché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali (CdS Sez. V, 22/05/2005 n. 7345). Pertanto, il servizio di gestione dei parcheggi, sotto questo profilo, avrebbe un particolare fine sociale e sarebbe caratterizzato dalla soddisfazione dei bisogni dei cittadini “*uti singuli*” sotto il particolare profilo dell'organizzazione della mobilità, tant'è vero che nel caso di specie l'affidamento della concessione alla società ... omissis ... prevede proprio come strumento attraverso il quale il Comune può incidere sulla politica della mobilità attraverso la localizzazione dei parcheggi e la determinazione di aree di parcheggio a pagamento” (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 30.01.2007 n. 450)”.

Con la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ad opera della Consulta **sentenza n. 199/2012 Corte Costituzionale**, il riferimento generale in materia di servizi pubblici locali è radicato nella disciplina e giurisprudenza europea nonché nelle norme settoriali attualmente in vigore. Simmetricamente a quanto appena affermato, nella sentenza della Corte di Giustizia europea, in C-458/03 “Parking Brixen GmbH” del 13.10.2005, si è stabilito che la gestione di un parcheggio a pagamento deve essere considerata come concessione di un pubblico servizio. A corroborare la tesi del pubblico servizio v'è l'autorevole parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che - esprimendosi sulle richieste di parere formulate ai sensi dell'ormai abrogato art. 23-bis, comma 4, del D.L. n. 112/2008 - ha implicitamente affermato l'applicabilità della disciplina dettata per i servizi pubblici locali a rilevanza economica agli affidamenti di gestione della sosta a pagamento (cfr. Pareri AGCM nn. AS542; AS554; AS618; AS681).

In materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica trova, dunque, immediata applicazione nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria, così come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26.01.2011, n.24, in relazione alla situazione che si è verificata a seguito dell'abrogazione per via referendaria dell'art. 23-bis del D.L. n. 112 del 2008. La Corte Costituzionale ha rilevato, infatti, che “*all'abrogazione dell'art. 23 bis (...) conseguirebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (...) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica*” (cfr. anche T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 30.10.2014, n. 1282).

Ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, l'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è effettuato sulla base di un'apposita “Relazione”, pubblicata sul sito *internet* dell'Ente affidante, con cui si dà conto delle ragioni e si illustra la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e si definiscono i contenuti specifici degli

obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste. La "Relazione", che può essere redatta secondo le indicazioni fornite dall'*Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali* istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è **inviata per posta elettronica certificata all'indirizzo [osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it)**, ai sensi dell'art. 13, comma 25-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

## DISCIPLINA EUROPEA

La nozione di "*servizi pubblici locali di interesse economico generale*" risulta dalla combinazione e sintesi della nozione europea di "servizi pubblici di interesse economico generale (SIEG<sup>1</sup>)" con quella in uso nella normativa nazionale di "*servizi pubblici locali di rilevanza economica*", a ciascuna delle quali è stato dedicato un apposito capitolo. Al riguardo, si rammenta che la **Corte costituzionale, con sent. n. 325/2010**, ha asserito che "*la nozione comunitaria di servizi pubblici d'interesse economico generale (SIEG), ove limitata all'ambito locale, e quella interna di servizio pubblico locale di rilevanza economica hanno contenuto omologo*".

Negli anni Novanta del secolo scorso sono intervenute numerose direttive europee di settore (comunicazioni elettroniche, energia elettrica, gas, poste, etc.) volte a liberalizzare i servizi d'interesse generale. Le direttive in questione hanno aperto la gestione di specifici settori alla concorrenza tra più operatori, facendo venire meno la riserva originaria di attività nei confronti del soggetto pubblico, ma hanno contestualmente previsto che le autorità nazionali di regolazione provvedessero alla determinazione di standard minimi relativi ai servizi, alla fissazione delle tariffe, alla definizione dei sistemi di autorizzazione o di concessione, dei contratti di servizio, degli obblighi a contrarre a carico dei gestori, delle carte di servizi, etc.

La Commissione europea - anche con strumenti cd. di soft law - ha svolto un ruolo significativo nella definizione della disciplina europea dei servizi di interesse generale (SIG<sup>2</sup>): si fa riferimento, in particolare, al Libro verde sui servizi di interesse generale del 2003 e al Libro bianco sui servizi di interesse generale del 2004<sup>3</sup>. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dà particolare rilievo alla nozione di SIEG, evidenziandone il ruolo essenziale per la promozione della coesione sociale e territoriale e disponendo che l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedano affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti<sup>4</sup>. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi (TFUE, art. 14<sup>5</sup>).

I SIEG sono servizi che si prestano ad essere esercitati in forma imprenditoriale in regimi concorrenziali. Sono, dunque, forniti dal gestore agli utenti dietro corresponsione di un corrispettivo in denaro (e per questo distinti dai servizi non economici di interesse generale-SINEG, i quali sono erogati a titolo gratuito). Le imprese incaricate di

<sup>1</sup> **Servizi di interesse economico generale (SIEG)** I SIEG sono attività economiche i cui risultati contribuiscono all'interesse pubblico generale che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento statale (o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento o accesso universale). Al fornitore incombe un OSP sulla base di un incarico e di un criterio di interesse generale che assicura che il servizio sia fornito a condizioni che gli consentano di assolvere i propri compiti (Commissione Europea, COM(2011) 900 definitivo).

<sup>2</sup> **Servizi di interesse generale (SIG)** I SIG sono servizi che le autorità pubbliche degli Stati membri considerano di interesse generale e pertanto sono oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico (OSP). Il termine riguarda sia le attività economiche che i servizi non economici. Questi ultimi non sono soggetti a una normativa UE specifica né alle norme del Trattato in materia di mercato interno e concorrenza. Alcuni aspetti dell'organizzazione di questi servizi possono essere oggetto di altre norme generali del Trattato, quali il principio di non discriminazione (Commissione Europea, COM(2011) 900 definitivo).

<sup>3</sup> **Libro Bianco COM(2004) 374 definitivo** Compete alle Autorità statali regionali e locali competenti definire, organizzare, finanziare e controllare i servizi di interesse generale.

<sup>4</sup> **Principio del Libero accesso al servizio:** Il principio è statuito dall'art. 36 del TFUE che così recita: "Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea". Principio della Qualità del servizio e continuità dell'erogazione L'Unione Europea impone che il servizio sia erogato secondo sufficienti standard qualitativi e senza soluzione di continuità (Libro Bianco COM(2004) 374).

<sup>5</sup> **Art. 14 TFUE:** "... in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti".

svolgerli sono soggette alle disposizioni dei Trattati, in particolare alle regole in materia di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento della specifica missione loro affidata (TFUE, art. 106<sup>6</sup>).

In particolare, le disposizioni del Trattato rispondono a due esigenze: da una parte, garantire che i **SIEG** siano effettivamente uno strumento di rafforzamento della coesione sociale, dall'altra, assicurare che il finanziamento statale di servizi d'interesse economico generale non produca effetti distorsivi della concorrenza.

Il diritto europeo riconosce agli Stati membri ampia libertà nel definire quali servizi sono di interesse economico generale. Il Protocollo sui servizi di interesse generale allegato al TFUE (Protocollo n. 26<sup>7</sup>) ha segnato una tappa fondamentale nel processo di cd. europeizzazione (integrazione in ambito comunitario) dei servizi pubblici: "Art. 1. I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi d'interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea comprendono in particolare: il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi d'interesse economico generale i più vicini possibili alle esigenze degli utenti; la diversità tra i vari servizi d'interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse; un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente. - Art. 2. Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico".

A completamento del quadro normativo previsto dal Legislatore europeo si richiamano una serie di principi:

- **Principio della natura di Servizio Universale:** Per Servizio Universale si intende: "Un insieme minimo, definito, di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile" Direttiva 97/33/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, art. 2 c. 1 lettera g).

- **Principio della natura economica dell'attività:** Il servizio pubblico e rilevanza economica è, anche, attività economica da intendersi come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato" (CGCE C-180/98 "Pavlov") e che legittima una remuneratività (integrale e/o parziale) della sua erogazione da parte dei gestori.

- **Principi dell'uniformità e ragionevolezza del prezzo:** Si tratta dei servizi "prestati con i caratteri dell'universalità, vale a dire a chiunque ne faccia richiesta, a un prezzo uniforme e ragionevole, indipendentemente dalla redditività di ogni singola operazione (servizio postale di base)" (Corbeau in tema di gestione del servizio postale (Corte di Giustizia, sentenza 19 maggio 1993, in causa C-320/91).

## **NORMATIVA NAZIONALE (TRASVERSALE E SETTORIALE)**

La disciplina dei servizi pubblici locali, nel nostro ordinamento, è contenuta nel titolo V (artt. 112 e seguenti) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al **decreto legislativo n. 267 del 2000** (Tuel). L'**art. 112** individua i servizi pubblici nella "produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"; l'**art. 113**, recante disposizioni in materia di gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, è stato oggetto degli interventi modificativi e parzialmente abrogativi. In particolare, la **legge 28 dicembre 2001, n. 448**, ha modificato l'art. 113 del Tuel e vi ha inserito l'**art. 113-bis**, introducendo la distinzione tra servizi "di rilevanza industriale" e servizi "privi di rilevanza

<sup>6</sup> Art. 106, comma 2, TFUE - Principio di concorrenza

"Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione".

<sup>7</sup> Protocollo n. 26 al TUE e TFUE versione consolidata

Prevede che l'Unione adotti le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei Trattati. Detto protocollo inoltre valorizza:

1. il principio di sussidiarietà riconoscendo l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di individuare, disciplinare e organizzare SIEG il più vicino possibile alle esigenze degli utilizzatori;

2. la diversità tra i vari SIEG e le differenze delle esigenze e delle preferenze degli utenti, che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse e da peculiarità socio-culturali delle collettività di riferimento;

3. un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, parità di trattamento e promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.

» Secondo la disciplina europea gli Enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
- gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti.

industriale”. I primi sono assoggettati al regime di concorrenza attraverso l’espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica, per i secondi, invece, si prevede l’affidamento diretto. La disciplina dei servizi pubblici locali è stata successivamente modificata dal **decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 24 dicembre 2003, n. 350**, il quale ha sostituito, alla distinzione tra servizi pubblici di rilevanza industriale/non di rilevanza industriale, quella tra servizi pubblici “a rilevanza economica” e servizi pubblici “privi di rilevanza economica”.

In questo quadro si è inserito l’art. 23-bis del **decreto-legge n. 112 del 2008**, convertito, con modificazioni, dalla **legge n. 133 del 2008**, con l’obiettivo di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. A tal fine è stato previsto: il principio della procedura a evidenza pubblica come regola generale per gli affidamenti dei servizi pubblici a rilevanza economica; la possibilità di affidamento a una società mista a condizione che venisse espletata una gara «a doppio oggetto», per l’affidamento del servizio e per la scelta del socio privato, con una partecipazione non inferiore al 40 per cento e l’attribuzione di specifici compiti operativi; l’eccezione dell’affidamento in house, subordinato a un parere (non vincolante) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’esistenza di «situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettessero un efficace e utile ricorso al mercato».

Da ultimo la **Legge 7 agosto 2015, n. 124**, rubricata “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, ha delegato al Governo l’emanazione di decreti attuativi per la riforma dei servizi pubblici locali. Lo Schema di Decreto Attuativo dei servizi pubblici locali, art. 2, lett. a), definisce i “servizi pubblici locali di interesse economico generale di ambito locale”: *i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che i comuni e le città metropolitane, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*”. Infine, piace ricordare la normativa di dettaglio, prevista dall’art. 7, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 285/1992, secondo cui: “Nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco: “stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane”.

Orbene, alla luce di quanto sopra argomentato, il servizio dei parcheggi a pagamento può essere qualificato quale servizio pubblico locale erogato a fronte di corrispettivo mediante tariffa e, quindi, rientrare nell’alveo dei servizi pubblici a rilevanza economica, come peraltro pronunciato dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (“AGCM”) con propri pareri AS542 - AS554 - AS618 - AS642 - AS681.

#### **La ragione dell’affidamento e la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta**

Nel centro cittadino sono presenti n. 362 posti auto a pagamento, individuati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 09.05.2017, da gestire mediante la fornitura, messa in opera e manutenzione di un sistema di gestione tecnologico integrato della sosta, parcometri e vigilanza ad opera di ausiliari del traffico equipaggiati di appositi dispositivi di controllo, la cui adozione fa seguito a precisi indirizzi dell’Amministrazione Comunale (nota prot. 39861/17). I principali vantaggi dell’adozione del sistema tecnologico integrato consiste nella rilevazione in tempo reale di eventuali soste non pagate con conseguente possibilità degli accertatori della sosta di effettuare controlli mirati.

Premesso quanto sopra, si rileva che il Comune di Canosa di Puglia non è in grado di gestire la sosta, così caratterizzata, con risorse e mezzi propri. Pertanto, l’Amministrazione Comunale intende affidare il servizio di gestione della sosta a pagamento nel territorio comunale in concessione a un Concessionario da individuarsi mediante procedura a evidenza pubblica. Tale scelta è in linea con gli indirizzi espressi dall’Amministrazione Comunale con i seguenti provvedimenti e atti:

1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 09/05/2017 con la quale la nuova Amministrazione Comunale, al fine di rivedere e rivalutare le strategie relative alla politica di regolazione della sosta a pagamento nel territorio comunale, ha confermato le aree di sosta destinate al servizio di parcheggio pubblico non custodito, i termini, le modalità di esercizio, tariffe e durata.

2. Note prot. 3986/171 del 25.10.2017 e prot. 5547/18 del 09.02.2018 a firma dell'Assessore Polizia Locale, con le quali si comunicava l'indirizzo politico nella redazione del bando per la gestione delle soste a pagamento;

La modalità di affidamento scelta dall'Amministrazione comunale rispetta i principi enunciati dall'ordinamento europeo. Infatti, la concessione è prevista dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE che la definisce (art. 3 comma 12) come "(...) un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo (...)". La gara, mediante procedura a evidenza pubblica, rientra tra le formule consentite di gestione dei servizi pubblici locali. Gli "obblighi di servizio pubblico e servizio universale" che la Pubblica Amministrazione ha intenzione di affidare sono:

1. Fornitura, posa in opera e manutenzione di un numero minimo 21 (ventuno) parcometri, di nuova fabbricazione, da installare all'interno delle aree pubbliche concesse per la gestione del servizio in oggetto;
2. Fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare idonea a regolare la fase statica e dinamica della circolazione viaria e pedonale nelle aree pubbliche concesse;
3. Fornitura, posa in opera e manutenzione di un sistema tecnologico integrato per la gestione degli stalli di sosta a pagamento, dei parcometri e dei dispositivi di controllo (tipo tablet/smartphone/palmare ecc.);
4. Controllo delle aree parcheggio mediante un numero minimo di 4 (quattro) ausiliari del traffico equipaggiati di un numero minimo di 4 (quattro) dispositivi per il controllo (tipo tablet/smartphone/palmare ecc.) e 4 (quattro) stampanti portatili;
5. Front Office telematico per le attività di pubbliche relazioni, informazione, gestione e supporto alle procedure relative al rilascio di abbonamenti, tessere prepagate, ecc...
6. Predisposizione e pubblicizzazione di materiale informativo su diversi supporti (cartacei, web, ecc..) relativo alle regole di funzionamento del sistema per l'utenza;
7. Eventuali servizi aggiuntivi che il Concessionario offre in sede di offerta con oneri a proprio carico.

La concessione ha durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipula del contratto. La Pubblica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario, prima della scadenza del termine contrattuale, una proroga temporanea del contratto per la durata massima di 12 (dodici) mesi, finalizzata al perfezionamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario. La proroga deve avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti nel contratto di affidamento del servizio e il Concessionario è obbligato ad accettare la proroga.

#### **Le compensazioni economiche se previste**

Le tariffe dei posti auto a pagamento sono stabilite dalla Pubblica Amministrazione nella seguente misura:

1. Gli orari per la sosta a pagamento sono:
  - a. Lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00, ad esclusione dei giorni festivi;
  - b. Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00, ad esclusione dei giorni festivi;
2. Le tariffe da applicare sono:
  - a. Per metà giornata € 2,00;
  - b. Per l'ora da € 0,80 (ora intera da € 0,80);
  - c. Per la frazione di ora € 0,40 (prima mezz'ora € 0,40);
3. Le Tariffe agevolate per i residenti e i titolari di attività commerciali:
  - a. Riduzione al 50% per l'ora (da € 0,80 a € 0,40);
4. Devono essere esentati dal pagamento, salvo diversa valutazione dell'Ente proprietario della strada, le categorie generali di veicoli/utenti di seguito indicati: veicoli di soccorso 118, veicoli a servizio dei soggetti disabili titolari di apposito contrassegno, veicoli istituzionali appartenenti alle Pubblica Amministrazione o gestori del servizio pubblico e forze di polizia.
5. E' previsto il rilascio di abbonamenti con validità mensile. Il costo degli abbonamenti mensili è pari a euro 30,00.

In conformità a questi dati, l'operatore economico interessato all'odierna procedura verifica la sostenibilità economica considerando i costi di investimento necessari per la fornitura, posa in opera, attivazione e manutenzione di

nuovi sistemi gestionali dei parcheggi (parcometri), segnaletica stradale, infrastrutture, attrezzature per il sistema di gestione tecnologico sopra descritto e ausiliari del traffico.

Precisato quanto sopra, il Capitolato Speciale di Gara prevede che gli incassi derivanti dal pagamento della sosta siano il corrispettivo a favore del Concessionario per il servizio svolto e che quest'ultimo versi al Comune di Canosa di Puglia un canone di concessione mensile del 14% (o percentuale maggiore offerta in sede di gara) degli incassi (al netto di eventuali imposte) della sosta a pagamento. La percentuale posta a base di gara (14%) è stata calcolata considerando gli equilibri economici tra concedente e concessionario e gli incassi introitati negli anni 2012 (a partire da giugno 2012), 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Si riportano i dati contabili:

Anno 2012 (inizio giugno 2012)	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
69.152,87	122.751,00	111.868,20	97.232,87	103.080,70	102.304,86	105.178,30



### **Conclusioni**

Il Comune di Canosa di Puglia intende, pertanto, individuare un Concessionario che svolga con diligenza professionale la gestione della sosta a pagamento, nel rispetto della normativa in materia, relativa sia a questioni tecniche, amministrative, assicurative, sociali, fiscali, oltre alle disposizioni che sono oggetto del capitolato speciale, del contratto di concessione e di tutti gli altri atti di gara che vanno a costituire lex specialis dell'intera procedura.

**Responsabile Unico Procedimento**

**Dott. Francesco CAPOGNA**

**(Firmato agli atti)**

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Ente Certificatore	Cod. Fiscale	Organizzazione
dlg_00068_20-04-2018.pdf <p>(Firme totali apposte: 2)</p>	Firma CADES OK Data di verifica: 15/07/2019 09:32:01 (UTC Time) (stato di revoca non verificato)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	ROBERTO MORRA	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	MRRRRRT76HZB619Q	non presente
	Firma CADES OK Data di verifica: 15/07/2019 09:32:01 (UTC Time) (stato di revoca non verificato)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	GIANLUIGI CASO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	CSAGLG72D2D6D643I	non presente





# CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 68  
20/04/2018

### OGGETTO:

APPROVAZIONE RELAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DEL COMA 20, ART. 34 D.L. 179/2012 RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA - SERVIZIO DI PARCHEGGI A PAGAMENTO

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di aprile, alle ore 10:00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componente	Qualifica	Presenza
MORRA ROBERTO	Sindaco	Si
SANLUCA FRANCESCO	Vicesindaco	Si
DE MITRI MARCELLA	Assessore	Si
DELLI SANTI GENNARO	Assessore	Si
GERARDI ANNA ALTOMARE	Assessore	Si
LENOCI SABINA ANNA	Assessore	Si
LOPS FRANCESCO	Assessore	Si

Segretario Generale Dott. Gianluigi Caso assiste alla seduta.

Su proposta dell'Assessore alla Polizia Municipale, Ing. Francesco SANLUCA, previa istruttoria del funzionario del V Settore, dott. Francesco CAPOGNA, condivisa dal Dirigente V Settore, Dott. Giuseppe DI BIASE, accertata l'assenza di conflitto d'interesse, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge n. 190/2012

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che

- con deliberazione Di Giunta Comunale n. 112/2017, è stato confermato il servizio di gestione della sosta a pagamento, le aree di sosta destinate al servizio di parcheggio pubblico e la durata del servizio di parcheggio pubblico non custodito;
- con note, prot. 3986/171 del 25.10.2017 e prot. 5547/18 del 09.02.2018, l'Amministrazione ha comunicato l'indirizzo politico nella redazione del bando per la gestione delle soste a pagamento;

**Richiamato** l'articolo 34, comma 20 del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012, con cui è disposto che con riferimento agli affidamenti in essere di servizi pubblici locali a rilevanza economica debba essere pubblicata sul sito internet dell'Ente apposita relazione che attesti la conformità degli stessi alla disciplina comunitaria;

**Precisato** che per "affidamenti" devono intendersi i conferimenti di servizi pubblici locali relativi alla globalità della gestione;

**Preso atto che**, nella sentenza della Corte di Giustizia europea, in C-458/03 "Parking Brixen GmbH" del 13.10.2005, si è stabilito che la gestione di un parcheggio a pagamento deve essere considerata come concessione di un pubblico servizio. A corroborare la tesi del pubblico servizio v'è l'autorevole parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che - esprimendosi sulle richieste di parere formulate ai sensi dell'ormai abrogato art. 23-bis, comma 4, del D.L. n. 112/2008 - ha implicitamente affermato l'applicabilità della disciplina dettata per i servizi pubblici locali a rilevanza economica agli affidamenti di gestione della sosta a pagamento (cfr. Pareri AGCM nn. AS542; AS554; AS618; AS681).

**Vista** l'unita relazione in merito alla conformità dell'affidamento del servizio pubblico di cui al punto precedente, resa ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2012, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**Rilevato** che dal contenuto della relazione risulta che gli affidamenti in essere risultano conformi ai principi comunitari e preso atto delle risultanze economico-finanziarie dell'affidamento stesso;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Municipale n. 112/2017;

**Viste** le note, prot. 3986/171 del 25.10.2017 e prot. 5547/18 del 09.02.2018;

**Visto** l'art. 7, comma 1, lett.f) del D.lgs. 285/1992;

**Acquisiti** i previsti pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000:

- del Dirigente ad interim V Settore – Polizia Municipale in ordine alla regolarità tecnica;
- del Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

CON VOTI favorevoli all'unanimità espressi per alzata di mano;

### DELIBERA DI

**Approvare**, per quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato, l'allegata relazione concernente la verifica di conformità ai principi comunitari degli affidamenti di servizi pubblici locali a rilevanza economica, ex art. 34, comma 20, del Decreto Legge n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012;

**Disporre** la pubblicazione della suddetta relazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

**Dichiarare**, con separata votazione risultata favorevole all'unanimità per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Segretario Generale**

Dott. Gianluigi Caso

**Il Sindaco**

Avv. Roberto Morra

---

